SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 20

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 30 luglio 1980)

INDICE

BEORCHIA: Per conoscere i programmi di costruzione di case di civile abitazione da concedere in locazione agli impiegati delle dogane di Trieste e nei comuni di Tarvisio e di Pontebba (590) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 534

BEORCHIA, GIUST, TONUTTI: Per assicurare alla terza rete televisiva un più ampio bacino di diffusione e di utenza nel Friuli-Venezia Giulia (797) (risp. DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 534

BOMBARDIERI: In merito al fatto che il CNU ha espresso parere favorevole alla attivazione di un provvedimento amministrativo che istituisca regolari sessioni di esame di Stato per la professione di urbanistica (1063) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 536

CALARCO: Per sapere se, nelle carceri che ospitano il professor Carlo Fioroni e Carlo Casirati, sono state predisposte particolari misure di sorveglianza atte a scongiurare attentati contro questi ultimi (677) (risposta MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 537

DI NICOLA: In merito alla concessione di un'indennità a favore dei consiglieri del distretto scolastico n. 60 di Trapani che risiedono nelle isole di Pantelleria e di Favignana (1098) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 537

FASSINO: Per conoscere come il Ministro intenda operare per chiarire la dizione: « Non è considerata violazione del segreto di ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi » (582) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 538

FERMARIELLO: Per sapere che cosa è stato fatto per assicurare agli operatori telefonici corrispondenza piena tra compiti espletati e qualifica professionale (866) (risposta DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 539

FILETTI: Perchè sia introdotto in organico un posto di coadiutore dell'ufficiale giudiziario presso la Pretura di Trecastagni (125) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 540

MIRAGLIA: Provvedimenti da adottare per rimediare alla grave insufficienza di personale che si registra nel tribunale di Brindisi e nelle preture della città capoluogo e della stessa provincia (852) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 540

MODICA: In merito alla deliberazione del comitato amministrativo dell'UNIRE, che ha proposto nuove e « immediate » modifiche allo statuto dell'ente (836) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 542

MODICA, FELICETTI: In merito al fatto che l'INA da molti anni usa impiegare nei propri cantieri edili alcuni geometri, riassumendo poi gli stessi, dopo la fine dei lavori, in altri cantieri, violando con ciò la legge 18 aprile 1962, n. 230 (796) (risp. BISAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 542

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

PETRONIO: In merito al crollo del secondo forno dell'impianto « Five-Sud » della SIR di Lamezia Terme (921) (risp. BISAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . *Pag.* 543

PINNA: Per conoscere il motivo per il quale non sia stata abolita nei sigilli notarili l'indicazione della paternità (11) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) . . . 543

Perchè la possibilità di testimoniare sia data al momento del compimento della maggiore età (41) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 544

TOLOMELLI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria: Provvedimenti da adottare perchè il Ministro della pubblica istruzione impartisca ai propri uffici chiare direttive in materia di viaggi delle scolaresche all'estero (882) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 544

TOLOMELLI, TEDESCO TATÒ Giglia, BENEDETTI, FLAMIGNI, MORANDI, STEFANI: In merito ad un adeguamento dell'organico degli agenti di custodia del carcere di « San Giovanni in Monte » di Bologna per consentire a questi migliori condizioni di lavoro e di vita (995) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) . . . 545

BEORCHIA. — *Al Ministro delle finanze.* — In relazione alle disposizioni di legge ed alle disponibilità di spesa attualmente esistenti o di prevista approvazione, l'interrogante chiede di conoscere quali siano ed a che punto di realizzazione si trovino i programmi di acquisto o di costruzione di case di civile abitazione da concedere in locazione agli impiegati delle dogane nell'ambito del compartimento di Trieste, e in particolare nei comuni di Tarvisio e di Pontebba, nei quali, anche a seguito degli eventi sismici del 1976, è del tutto insufficiente la disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare.

(4 - 00590)

(4 dicembre 1979)

RISPOSTA. — Nel quadro delle disponibilità finanziarie offerte dall'articolo 16 della legge 24 aprile 1980, n. 146, il capo della circoscrizione di Tarvisio ha contattato le autorità locali per il reperimento di alloggi e sono anche pervenute alcune offerte di acquisto fra cui quella di un albergo da ristrutturare con un'area attigua di 2.500 metri quadrati.

Le cennate offerte saranno quanto prima esaminate da un apposito comitato comprendente rappresentanti delle direzioni generali delle dogane, del demanio e del catasto.

Iniziative sono in corso anche presso la dogana di Pontebba. Infatti, per l'utilizzo dell'immobile denominato « palazzo ex dogana » ai fini di costruzione di alloggi per i dipendenti, l'ufficio tecnico erariale — di concerto con il locale ufficio del genio civile — ha già condotto opportuni accertamenti circa la convenienza di procedere alla totale demolizione del fabbricato ed alla sua ricostruzione, con un preventivo di spesa compreso fra i 900 ed i 1.100 milioni.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

26 luglio 1980

BEORCHIA, GIUST, TONUTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che, a quasi due mesi dall'avvio delle trasmissioni della terza rete televisiva, del tutto insoddisfacente è la situazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, giacchè la ricezione dei programmi è limitata ai centri urbani di Trieste e di Gorizia, mentre è scarsa ed inadeguata nella città di Udine e zone limitrofe ed inesistente in quella di Pordenone;

che da un servizio pubblico nazionale, realizzato su base regionale, sono così di fatto escluse importanti zone del Friuli-Venezia Giulia, come tutta la provincia di Pordenone, la Carnia ed il tarvisiano e, quindi, la stragrande maggioranza della popolazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative intenda assumere per assicurare alla terza rete televisiva un più ampio bacino di diffusione e di utenza nel Friuli-Venezia Giulia.

Premesso, inoltre:

che l'attuale informazione televisiva regionale è di fatto limitata alla città di Trie-

ste, essendo scarsi ed insufficienti i servizi e le notizie dalle altre parti della regione;

che gli attuali programmi vanno completati e migliorati per garantire una più ampia ed esauriente informazione regionale, che tenga conto anche delle culture e delle particolarità locali, e per realizzare quindi una parità di condizione, quanto alla diffusione delle notizie, fra tutte le componenti territoriali di una regione che sta vivendo un intenso ed impegnato momento del suo processo di ricostruzione e di rinascita,

gli interroganti chiedono di conoscere se, ai fini sopra richiamati, il Ministro non ritenga di dover invitare la società concessionaria ad evitare ogni depauperamento delle sedi locali e della struttura operante in Pordenone, che anzi debbono essere potenziate e meglio utilizzate, ed a tenere in particolare considerazione la sede RAI di Udine che, per il livello di professionalità dei suoi addetti e per le strutture tecniche di cui dispone, è in grado di garantire alla rete regionale un decisivo apporto al miglioramento del servizio ed alla completezza dell'informazione.

(4 - 00797)

(7 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Si informa che l'articolo 17 della vigente convenzione Stato-RAI prevede la realizzazione di una terza rete televisiva a carattere nazionale, idonea ad una separata e contemporanea utilizzazione per diffusioni in ambito regionale, la quale entro il 1980 dovrà interessare il 55 per cento della popolazione nazionale e tutti i capoluoghi di regione.

In questo quadro, per la regione Friuli-Venezia Giulia, la RAI ha già messo in funzione gli impianti di Trieste (Muggia) e Gorizia e quelli provvisori di Trieste (Monte Belvedere) ed Udine.

Inoltre la RAI, in base all'articolo 19, punto C, della legge 14 aprile 1975, n. 103, per rendere possibile la diffusione delle trasmissioni in lingua slovena nelle zone con minoranze etniche della regione ha previsto la realizzazione di altri impianti della 3ª rete TV.

Si tratta del trasmettitore di Tolmezzo, che sarà ultimato entro i primi mesi del 1981 e che, oltre ad interessare la Carnia, consentirà il collegamento con impianti destinati a zone con minoranze etniche; dei ripetitori di Purgessimo, Topolò e Grimacco, che saranno ultimati entro il 1980 ed interesseranno le Valli del Matisone; del ripetitore di Lusevera che sarà attivato entro il 1980 ed interesserà l'Alta Valle del Torre.

Altri impianti per la successiva estensione della 3ª rete TV nella regione sono inseriti nel piano biennale degli investimenti 1980-81, attualmente all'esame dei competenti organi di questo Ministero per la definitiva approvazione.

È previsto che gli impianti stessi potranno essere messi in funzione gradualmente entro l'estate 1981 e che, una volta completati, la percentuale del servizio regionale della 3ª rete TV nel Friuli-Venezia Giulia si assesterà intorno al 92 per cento.

Per quanto riguarda l'informazione televisiva — materia questa che è stata attribuita dalla citata legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, alla competenza esclusiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi — la concessionaria RAI ha assicurato che la redazione giornalistica del Friuli-Venezia Giulia ha dato e dà ampio risalto sia alla realtà del capoluogo regionale che alle varie attività che si svolgono nello stesso territorio e ciò secondo un criterio di obbiettivo equilibrio.

In merito all'ufficio giornalistico distaccato di Udine, la RAI ha comunicato che quasi tutti i servizi sul Friuli sono stati realizzati dai redattori nel nucleo redazionale udinese e che uno di loro è stato spesso chiamato a presentare e redigere il telegiornale da Trieste.

In relazione alla inadeguata copertura dei servizi informativi a Pordenone e provincia, la RAI, nel far presente di non aver mai avuto una sede in questa città, ma soltanto un punto di appoggio dal quale sussiste la possibilità di inviare servizi, ha assicurato il proprio impegno per garantire una copertura maggiore di questa importante area.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

14 luglio 1980

BOMBARDIERI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nel nostro ordinamento giuridico l'esercizio di qualsiasi libera professione è subordinato all'effettuazione di un esame abilitante, con conseguente iscrizione al relativo albo professionale;

che, purtroppo, come è già accaduto in parte per altre lauree di nuova istituzione, non si è provveduto a dare alcuno sbocco professionale ai laureati in urbanistica con definizione di una specifica competenza, lasciando così i laureati stessi ed i corsi di laurea in una insostenibile situazione di disagio, che non solo crea enormi danni morali e materiali ai già laureati. ma sta anche portando ad un regresso delle iscrizioni ai corsi in quanto, se la situazione non viene tempestivamente risolta, tale laurea rimarrà senza alcuna prospettiva;

che infatti dal 1970. accanto ai corsi di laurea in ingegneria e in architettura, è stata attivata la laurea in urbanistica, da conseguirsi, come le precedenti, dopo un corso di studi quinquennali (come da tabella XXX-*bis* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009),

che gli insegnamenti sono quelli tipici degli studi relativi all'analisi ed alla progettazione dell'assetto del territorio (teorie urbanistiche, analisi delle strutture urbanistiche, progettazione urbanistica, matematica, statistica, geografia urbana, economia urbana, ecologia, gestione urbanistica, diritto urbanistico, eccetera) proprio per consentire una formazione finalmente adeguata alla complessità ed alla varietà dei problemi connessi all'uso del suolo e dell'ambiente, essendo ormai acquisita l'inadeguatezza dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria, ad eccezione dei nuovi corsi specifici di ingegneria attivati a Cosenza (ingegneria del territorio);

che i corsi di laurea in urbanistica fin qui attivati sono due, quello presso la facoltà di architettura di Venezia (decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009) e quello presso la facoltà di architettura di Reggio Calabria (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, numero 861), che hanno avuto notevole successo per l'interesse suscitato fra studenti e tecnici già laureati, anche grazie alla competenza ed alla capacità dei docenti;

che a questi laureati — oltre a non poter esercitare la libera professione — vengono, altresì, precluse tutte quelle offerte occupazionali consentite invece ai laureati in altre discipline, che hanno seguìto corsi universitari di analoga durata,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se i Ministri competenti siano a conoscenza del fatto che, già dal 12 luglio 1979, il CNU ha espresso parere favorevole all'attivazione di un provvedimento amministrativo che istituisca regolari sessioni di esame di Stato per la professione di urbanistica;

2) se non ritengano opportuno modificare nel senso suindicato la disciplina vigente, tenendo presente la gravità dell'attuale situazione dei laureati in urbanistica, che va sbloccata con la massima urgenza indicendo i relativi esami di Stato ed istituendo l'albo professionale che regolamenti l'esercizio della loro professione ed apra alla categoria le porte dell'insegnamento.

(4 - 01063)

(15 maggio 1980)

RISPOSTA. — Nel rispondere, anche per conto del Ministro di grazia e giustizia, si assicura la piena disponibilità ad esaminare, con ogni migliore predisposizione, le richieste dei laureati in ordine all'istituzione della professione di urbanistica.

Infatti, al fine di elaborare le linee del nuovo ordinamento professionale per la istituenda professione, è stata disposta, su iniziativa del Ministero di grazia e giustizia, la nomina di una commissione interministeriale costituita da membri delle varie Amministrazioni interessate.

La designazione dei rappresentanti di questo Ministero in seno alla predetta commissione è stata effettuata in data 14 maggio 1980.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

19 luglio 1980

CALARCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se, nelle carceri che attualmente li ospitano, sono state predisposte particolari misure di sorveglianza atte a scongiurare attentati contro il professor Carlo Fioroni e Carlo Casirati, i quali, secondo notizie di stampa non smentite, avrebbero deciso di collaborare con la Magistratura al fine di far luce sui legami tra terrorismo politico e criminalità comune;

se il Ministro non intende riferire al Parlamento — anche nella sola sede della Commissione giustizia — i motivi addotti da deputati per ottenere la prescritta autorizzazione alla visita in carcere di detenuti imputati di gravi delitti contro la sicurezza dello Stato.

(4 - 00677)

(8 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Particolari misure di sorveglianza sono state disposte allo scopo di prevenire eventuali attentati nei confronti dei detenuti Carlo Fioroni e Carlo Casirati.

Secondo la vigente normativa (articolo 67 ordinamento penitenziario) i membri del Parlamento sono ammessi, senza necessità di autorizzazione, a visitare gli istituti di pena.

La eventuale concessione di autorizzazioni a deputati per colloqui con detenuti imputati di gravi delitti contro la sicurezza dello Stato esula dalla competenza di questo Ministero, essendo invece competenti, ai termini dell'articolo 18, comma 8, dell'ordinamento penitenziario, il magistrato di sorveglianza o le altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11 della legge succitata.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

23 luglio 1980

DI NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale provvedimento abbia adottato o intenda adottare in base alla richiesta avanzata dal presidente del consiglio del distretto scolastico n. 60 di Trapani, il quale ha sollecitato la concessione di un'indennità, ovvero il rimborso delle spese, a favore dei consiglieri dello stesso distretto che risiedono nelle isole di Pantelleria e di Favignana, i quali, per partecipare alle riunioni del consiglio distrettuale, devono talvolta affrontare spese di soggiorno notevoli perchè costretti a pernottare nella città-capoluogo causa collegamenti interrotti per maltempo.

L'interrogante fa notare che l'eventuale mancata partecipazione dei consiglieri delle isole ai lavori del consiglio del distretto scolastico implicherebbe disagi e difficoltà maggiori nella già critica situazione scolastica delle isole minori, nonchè la crisi del funzionamento dell'importante organo collegiale.

(4 - 01098)

(11 giugno 1980)

RISPOSTA. — In merito alla richiesta avanzata — cui questo Ministero non è, in via di massima, contrario — occorre tener presente la disposizione contenuta nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, secondo cui ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale compete solo il rimborso delle spese di viaggio, mentre il trattamento di missione è previsto, a norma dello stesso articolo, per i soli componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Approfondendo, tuttavia, la questione alla luce della normativa specifica contenuta nell'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 — che prevede il trattamento di missione, per servizi compiuti per conto dello Stato, anche a favore di estranei alle Amministrazioni statali — non è da escludere la estensione di quest'ultima normativa anche ai consiglieri distrettuali, semprechè ricorrano ovviamente le altre condizioni prescritte.

A tale riguardo, il Ministero del tesoro, pur non ravvisando la possibilità di impartire direttive generalizzate ed univoche, ha espresso l'avviso che l'ufficio da cui è stata disposta la missione possa valutare caso per

caso se sussistano o meno i motivi per un eventuale pernottamento fuori sede, che dovrebbe essere in ogni caso autorizzato con provvedimento motivato, e disporre, quindi, il conseguente trattamento di missione.

Delucidazioni in tal senso sono già state fornite al presidente del consiglio distrettuale n. 60 di Trapani, con nota n. 007640 del 23 maggio 1980.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

19 luglio 1980

FASSINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Tenuto conto, in relazione all'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412:

degli atteggiamenti assunti da amministrazioni locali che portano ad interpretare la norma nel senso di consentire la consegna in visione delle copie delle dichiarazioni dei redditi depositate presso gli uffici comunali a qualunque cittadino ne faccia richiesta;

del diverso modo di interpretazione attuato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria per i quali nessun dato può essere comunicato a soggetti diversi da quelli indicati dallo stesso articolo 6 della predetta legge, per cui, a maggior ragione, nessuna dichiarazione dei redditi può essere consegnata in visione ai cittadini che ne facciano richiesta;

delle conseguenti ripercussioni negative che una situazione del genere sta creando nei singoli contribuenti, nonchè negli uffici finanziari statali e comunali,

l'interrogante chiede di conoscere come il Ministro intenda operare al fine di chiarire:

quale esatto significato sia da attribuirsi alla dizione: « Non è considerata violazione del segreto di ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi »;

che cosa debba intendersi per comunicazione, da chi possa essere effettuata, da chi possa essere richiesta ed attraverso quali forme;

a quali dati debba essere riferita la norma;

se, infine, il modulo 740 depositato presso gli uffici competenti possa essere consegnato a chiunque ne faccia richiesta oppure se sussista ancora per lo stesso il segreto d'ufficio.

(4 - 00582)

(29 novembre 1979)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 68 comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412, ed integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483, contiene norme che vanno a saldarsi al disposto dell'articolo 326 del codice penale (rivelazione di segreti d'ufficio) e che, quindi, concernono condotte illecite poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, « violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità ».

Trattasi pertanto di fatti che assumono rilievo penale solo in quanto commessi da soggetti qualificati. Ed in effetti l'articolo 68 citato contiene una elencazione dei soggetti tenuti a non dare notizie (« qualunque informazione o comunicazione ») riguardanti l'accertamento, e precisa — indirettamente — che siffatte notizie « di ufficio » debbono « rimanere segrete » (nel senso che non possono essere rivelate dai funzionari).

L'anzidetto articolo 68 comma primo, nel testo come si è detto sostituito ed integrato, aggiunge che « non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi ».

In ordine alla portata di tale disposizione nessun elemento interpretativo è offerto dagli atti parlamentari (XI Commissione permanente della Camera dei deputati, 30 giugno 1977). Appare peraltro evidente che essa fa corpo con il resto del comma e quindi ha per destinatari gli stessi soggetti cui si rivolge la prima parte del comma medesimo.

Tutto ciò rileva — ad avviso di questo Ministero — per una corretta interpretazione della disposizione in esame. Essa, di per sè, non pone a carico delle persone indicate

nel primo comma dell'articolo 68 alcun obbligo di fornire i dati in questione a qualsiasi richiedente o alle persone interessate; un obbligo siffatto può eventualmente essere posto da altre norme particolari.

D'altro canto, la disposizione in esame non attribuisce alle anzidette persone una facoltà libera (o anche solo discrezionale) di rivelazione dei dati in questione. Come si è detto testè, destinatari della disposizione sono solamente alcuni soggetti qualificati dall'essere titolari di una specifica pubblica funzione (o incaricati di uno specifico pubblico servizio); per il che deve ritenersi che i comportamenti di tali soggetti debbano pur sempre rimanere aderenti alla funzione o servizio loro affidato. Sicchè, in sostanza, la disposizione in esame si limita a dichiarare legittime e non antigiuridiche (con riferimento anche all'articolo 51 del codice penale) quelle comunicazioni di dati le quali siano poste in essere nell'esercizio di attività amministrative o comunque compiute per conto o nell'interesse di una amministrazione pubblica.

Quanto sin qui osservato può valere come risposta al primo gruppo di quesiti. In ordine al significato da attribuire alla parola dati, si ritiene che essa comprenda non solamente gli elementi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma anche le cifre esposte nella dichiarazione unica e nei vari quadri che la compongono (e non comprenda invece il contenuto dei documenti privati allegati alla dichiarazione).

In ordine all'ultimo quesito si osserva che i modelli 740, come tutte le altre dichiarazioni dei redditi in possesso degli uffici delle imposte, essendo atti di ufficio, non possono essere consegnati ad alcuno, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Tale divieto sussiste, a parere dell'amministrazione finanziaria, anche per il personale dei comuni riguardo alle copie delle dichiarazioni in loro possesso.

Quanto sin qui osservato in ordine ai doveri di segretezza posti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria e degli altri soggetti indicati nell'articolo 68 non deve indurre peraltro a ritenere che il contenuto delle dichiarazioni dei redditi debba rimanere oggettivamente coperto da segreto. Al contrario, l'articolo 69 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (integrato e modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483 e 23 gennaio 1979, n. 27) prevede, anzi prescrive, una formale pubblicità dei redditi dichiarati ed accertati, proprio a sottolineare come con la dichiarazione dei redditi ogni contribuente stabilisca un rapporto con l'intera collettività nazionale, e non già un dialogo chiuso con uno specifico ufficio tributario.

La legge, dunque, mentre da un lato fa divieto a singoli funzionari di utilizzare — eventualmente per fini personali — le notizie di ufficio, d'altro lato non intende garantire ai contribuenti zone d'ombra, che potrebbero essere riguardate come nuovo riparo da una pubblica valutazione dei loro comportamenti.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

14 luglio 1980

FERMARIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere che cosa è stato fatto per realizzare gli indirizzi più volte dati dal Parlamento relativamente agli operatori telefonici che svolgono mansioni proprie dell'ex carriera di concetto, allo scopo di assicurare, finalmente, a tale personale, corrispondenza piena tra compiti espletati continuativamente e qualifica professionale.

(4 - 00866)

(28 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Occorre premettere che l'ordinamento del personale postelegrafonico risulta ora disciplinato dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, che ha superato la vecchia classificazione basata sulla distinzione in varie carriere e tiene conto del carattere professionale dell'attività svolta.

Con tale provvedimento il personale viene raggruppato in 8 categorie distinte in relazione al diverso grado di professionalità del-

le connesse prestazioni; viene stabilita la progressione economica, nell'ambito di ciascune categoria; vengono disciplinate nuove forme di reclutamente dall'esterno o, quando la specializzazione delle prestazioni richieda un bagaglio tecnico-professionale acquisibile solo dall'applicazione a particolari servizi di istituto, dall'interno, secondo sistemi (concorsi a carattere tecnico-pratico corsi professionali di selezione, *tests* attitudinali eccetera) flessibili ed adattabili con provvedimento ministeriale, in relazione all'evoluzione delle esigenze dei servizi.

Ai sensi degli articoli 1, 4 e 6 della medesima legge sono state, inoltre, individuate le qualifiche funzionali del personale della ASST e stabiliti i relativi profili professionali e contingenti organici.

Per quanto concerne, in particolare, gli impiegati rivestenti la qualifica di operatore telefonico e di operatore telefonico principale, si significa che gli stessi, per effetto della citata legge n. 101, sono stati inquadrati rispettivamente nella IV e V categoria.

Inoltre i predetti impiegati, qualora in possesso di determinati requisiti, possono accedere alle categorie rispettivamente superiori mediante concorsi interni che saranno effettuati a norma e con le modalità di cui agli articoli 7 e 10 della ripetuta legge n. 101.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

23 luglio 1980

FILETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, in relazione ad obiettive esigenze correlate al regolare funzionamento delle attività giudiziarie, non ritenga necessario ed indilazionabile introdurre in organico un posto di coadiutore dell'ufficiale giudiziario presso la pretura di Trecastagni.

(4 - 00125)

(17 luglio 1979)

RISPOSTA. — A questo Ministero non è pervenuta alcuna richiesta nè da parte del pretore dirigente la pretura di Trecastagni nè dalla presidenza della corte d'appello di Catania di istituzione di un posto di coadiutore addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura di Trecastagni.

Non sembra pertanto che, allo stato, il provvedimento richiesto sia giustificato da esigenze effettive.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

23 luglio 1980

MIRAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità e l'urgenza di intervenire per rimediare alla grave insufficienza di personale, in particolare di magistrati, che si registra nel Tribunale di Brindisi e nelle Preture della città capoluogo e della stessa provincia.

Lo stato di incompletezza della pianta organica prevista, infatti, oltre a determinare una non razionale utilizzazione del personale in servizio (per cui, ad esempio, un medesimo magistrato con un gran carico di impegni viene adibito alle mansioni più diverse), è causa dell'enorme mole di lavoro arretrato e, quindi, di un corso della giustizia molto lento, in una provincia dove si sta verificando una recrudescenza della criminalità ai vari livelli.

Ad accentuare questa situazione influisce anche la limitata permanenza sul posto di parte del personale in dotazione, che, ottenendo il trasferimento in altre sedi, crea vuoti e determina diseconomie e sprechi nello svolgimento del lavoro giudiziario.

(4 - 00852)

(27 febbraio 1980)

RISPOSTA. — La situazione del personale della magistratura in servizio nel circondario di Brindisi è la seguente (tra parentesi è riportato l'indice di lavoro dei singoli uffici):

Tribunale Brindisi (16,91)

	pianta	*vacanze*	*pres.*
Presidente - presente			
Presidente Sez	2	0	2
Giudici	12	0	11

Deve entrare: Galantino dottoressa Clelia, trasferita da Tribunale Torino con decreto presidenziale in corso di firma.

Procura Brindisi

Procuratore - presente			
Sostituti	3	0	3

Pretura Brindisi (5,02)

Cons. Pretore - presente			
Pretori	4	0	4

Pretura Ceglie Messapico (0,61)

Pretori	1	0	1

Pretura Fasano (2,08)

Pretori	1	1	1

Deve uscire: Buquicchio dottor Giovanni trasferito a pretura Bari con decreto presidenziale in corso di firma.

Pretura Francavilla Fontana (1,32)

Pretori	1	0	1

Il posto vacante è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 24/79.

Pretura Mesagne (1,17)

Pretori	1	0	1

Pretura Oria (0,76)

Pretori	1	1	0

Pretura Ostuni (1,50)

Pretori

Deve uscire: Maggiore dottor Raffaele trasferito a procura Repubblica Spoleto con decreto presidenziale 11 aprile 1980 in corso di registrazione.

Pretura S. Pietro Vernotico (1,95)

Pretori	1	0	1

Pretura S. Vito dei Normanni (1,04)

Pretori	1	1	1

Deve uscire: Depalma dottor Angelo, trasferito a pretura Bari con decreto presidenziale in corso di firma.

Ciò posto, sebbene gli uffici di cui trattasi presentino un rapporto organico-lavoro non ottimale, appare difficile farsi promotori di singoli provvedimenti, tesi a risolvere situazioni settoriali e geograficamente limitate, in quanto le unità necessarie andrebbero reperite presso altri uffici non meno oberati e deficitari.

Appare invece opportuno affrontare la soluzione di tali problemi nel contesto di una più generale riforma dell'amministrazione della giustizia, attraverso idonei provvedimenti legislativi.

Al riguardo non può non essere ricordato come ad oggi sono più di 900 i posti vacanti nell'organico della magistratura, ond'è che, necessariamente, vanno privilegiate, nella determinazione dei posti da coprire con assegnazioni o trasferimenti, le situazioni nelle quali più pressanti sono le esigenze di personale.

Analoga condizione di carenza esiste anche per alcune categorie del personale ausiliario ed anche qui si impone, pertanto, una valutazione comparativa delle diverse necessità degli uffici.

Questa situazione è però destinata a migliorare entro tempi brevi allorchè saranno pervenute ad esaurimento le procedure dei vari concorsi in atto e, principalmente, quando potranno verificarsi i benefici di quelle iniziative legislative, già avviate, che hanno per specifico fine, fra l'altro, la riduzione della notevole percentuale di posti scoperti nei diversi organici. Sul punto si ricordano, in particolare, i disegni di legge n. 948 e n. 949 riguardanti rispettivamente « Norme sull'ingresso in magistratura » e « Aumento del contingente degli uditori giudiziari e nuove disposizioni sul concorso in magistratura », presentati al Senato l'11 giugno 1980.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

21 luglio 1980

MODICA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia già a conoscenza della deliberazione del comitato amministrativo dell'UNIRE, che, abrogando la precedente deliberazione n. 157 del 26 ottobre 1977, ha proposto nuove e « immediate » modifiche allo statuto dell'ente;

se non consideri inammissibile che simili proposte vengano avanzate da un'amministrazione che sta per scadere e proprio in vista del suo imminente e quanto mai auspicato rinnovo, ed in termini di urgenza che fanno intravvedere la volontà di porre la nuova amministrazione di fronte a fatti compiuti;

se, in particolare, non consideri contrastante con la necessità di esprimere il più possibile tutti i diversi interessi, la proposta secondo cui le designazioni da parte delle diverse associazioni dei candidati alla carica di presidente dovrebbero essere limitate a una sola persona (articolo 4-*bis*);

se non ritenga necessario, per conseguenza, respingere la deliberazione in oggetto ed invitare il comitato amministrativo dell'UNIRE ad astenersi in questo suo ultimo periodo di amministrazione da simili iniziative.

(4 - 00836)

(21 febbraio 1980)

Risposta. — Il Ministero, in data 30 aprile 1980, ha motivatamente comunicato all'UNIRE di non poter dare favorevole seguito alla delibera n. 227 del 31 gennaio 1980 del consiglio generale dell'ente, alla quale l'interrogazione si riferisce, prospettando l'esigenza di un generale riesame delle questioni che avevano formato oggetto della delibera stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Marcora

7 luglio 1980

MODICA, FELICETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni da molti anni usa impiegare nei propri cantieri edili alcuni geometri, assumendoli a tempo determinato per le esigenze di assistenza tecnica e di contabilità del cantiere, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del settore edilizio, e riassumendo poi gli stessi geometri immediatamente dopo la fine dei lavori, per adibirli, sempre a termine, ad altri cantieri, violando con ciò la legge 18 aprile 1962, n. 230, e in particolare l'articolo 2, secondo comma;

se non consideri inammissibile il fatto che l'INA si rifiuti di prendere atto che ormai il rapporto di lavoro con questi dipendenti è divenuto, non solo di fatto, ma anche di diritto, in base alla citata legge n. 230, un rapporto a tempo indeterminato, adducendo a giustificazione di tale rifiuto la diversità del contratto collettivo di lavoro che regola i rapporti con il personale dipendente dalla sua direzione generale rispetto ai contratti dell'edilizia, ed aggiungendo a questo inaccettabile motivo la cinica considerazione, moralmente e socialmente offensiva, che gli interessati (alcuni dei quali lavorano alle dipendenze dell'INA da oltre vent'anni) hanno superato il limite d'età di 35 anni normalmente previsto per l'assunzione;

se non ritenga pertanto necessario, anche per evitare che gli interessati siano costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere i loro diritti, intervenire, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indirizzo del Ministero, affinchè il consiglio di amministrazione dell'INA proceda all'immediato riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato con questo gruppo di dipendenti.

(4 - 00796)

(7 febbraio 1980)

Risposta. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle disposizioni normative che, per il ramo delle assicurazioni vita, prevedono fra le modalità di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità patrimoniali l'investimento in beni immobili situati nel territorio della Repubblica, è proprietario di un patrimonio immobiliare costituito attraverso l'acquisto di complessi immobiliari, ovvero operando direttamente mediante appalto ed a cura dei propri servizi tecnici.

Dalla esistenza di tale patrimonio, variabile nel tempo e nell'ubicazione in relazione alle disponibilità di aree fabbricabili ed alle opportunità di procedure ad opere di ristrutturazione o restauro, deriva per l'INA l'esigenza di disporre nei propri cantieri edili di personale da adibire alle specifiche mansioni di assistenza tecnica e contabilità, limitatamente alla durata dei lavori di ogni singolo cantiere, e tale esigenza viene soddisfatta mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, con il trattamento economico e normativo previsto dai contratti nazionali del settore edilizio per i tecnici di volta in volta occorrenti.

Considerato quindi che ciascun cantiere costituisce un ciclo operativo ben definito ed a sè stante, l'INA, sulla base di valutazioni del tutto discrezionali, nell'intento anche di operare un trattamento di miglior favore nei riguardi di elementi che abbiano dato prova di buone capacità, ha spesso assunto nuovamente, con diverso contratto e per diverso cantiere, assistenti già utilizzati in precedenza.

Peraltro, allorquando si sono verificate le ipotesi previste dall'articolo 2, 2° comma, della citata legge n. 230 del 1962, il rapporto di lavoro del personale di cui trattasi è stato dall'Istituto considerato a tempo indeterminato, restando ovviamente disciplinato dai contratti collettivi vigenti per la categoria degli edili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

16 luglio 1980

PETRONIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che anche il secondo forno dell'impianto « Five-Sud » della SIR di Lamezia Terme è crollato provocando il blocco dell'attività dello stabilimento;

che nei numerosi incontri tra i rappresentanti dei lavoratori e della direzione aziendale la situazione oggi creatasi era stata prevista, tant'è vero che fu chiesto ripetutamente di procedere all'acquisto del materiale necessario alla ricostruzione dei forni in questione, nonchè alla messa in produzione degli stabilimenti già completati,

l'interrogante chiede al Governo urgenti provvedimenti per evitare la messa in cassa integrazione guadagni e successivo licenziamento dei circa 300 dipendenti della SIR, sia attraverso il ripristino immediato dei forni che attraverso l'attuazione degli impianti già pronti, con particolare riferimento allo stabilimento per le colle ureiche, che, nell'immediato, assicurerebbe lavoro a gran parte degli operai.

(4 - 00921)

(18 marzo 1980)

RISPOSTA. — L'attività dell'impianto Five Sud, consistente nella produzione di filati di vetro, è stata momentaneamente sospesa a causa della corrosione del materiale refrattario ultrabasico di rivestimento dei due forni di fusione.

La società, che non intende disimpegnarsi dal settore, sta procedendo all'acquisto presso aziende estere del materiale necessario alla ricostruzione dei refrattari dei due forni, che spera di completare all'inizio della prossima stagione estiva.

Gli addetti, che al momento fruiscono del normale periodo di ferie, dopo un limitato periodo di cassa integrazione, dovrebbero esser riassunti.

Per quanto concerne l'avviamento degli altri impianti del già citato stabilimento si fa presente che il loro completamento è stato ritardato dalle difficoltà economiche e finanziarie della SIR, che spera di portare questo a termine nel più breve tempo possibile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

22 luglio 1980

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come si possa conciliare il fatto che, nonostante le recenti disposizioni legislative aboliscano nei documenti pub-

blici la paternità, questa si trova ancora nei sigilli di tutti i notai d'Italia.

(4 - 00011)

(26 giugno 1979)

RISPOSTA. — A norma della vigente legge notarile i sigilli dei notai devono tuttora contenere nella « legenda » l'indicazione della paternità, in quanto nessuna innovazione è stata apportata alla specifica disposizione (articolo 23 legge 16 febbraio 1913 n. 89) che tale obbligo sancisce.

Il problema posto dal senatore interrogante potrà tuttavia essere risolto, in linea con le più recenti disposizioni in materia, nel quadro del nuovo ordinamento del notariato per il quale questo Ministero sta predisponendo un disegno di legge, attualmente in fase di avanzata elaborazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

23 luglio 1980

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che le attuali disposizioni legislative stabiliscono la maggiore età al compimento del diciottesimo anno;

che, invece, le disposizioni notarili stabiliscono in 21 anni la possibilità di testimoniare;

che, permanendo tale disposizione, il testimone risulterebbe più anziano della parte che lo ha chiamato in causa.

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono assumere per ovviare all'incongruenza lamentata.

(4 - 00041)

(26 giugno 1979)

RISPOSTA. — La discrasia tra l'articolo 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, che stabilisce che la maggiore età si raggiunge con il compimento del diciottesimo anno, e l'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativa all'ordinamento del notariato, secondo il quale i testimoni « debbono essere maggiori di anni 21 », nel corso della VI legislatura è stata sanata dalla legge 10 maggio 1976 numero 334, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 1° giugno 1976, il cui articolo 1 così recita: « I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati all'atto ».

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

23 luglio 1980

TOLOMELLI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che funzionari ministeriali addetti alla concessione di contributi del Ministero per effettuare normali viaggi di studio all'estero da parte di scuole statali hanno opposto un rifiuto alla domanda di contributo in tal senso avanzata dall'Istituto tecnico « Cannizzaro » di Colleferro (Roma) con il fine di sostenere un viaggio progettato in Cecoslovacchia.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se risponda al vero il fatto che i predetti funzionari hanno sconsigliato il predetto viaggio ed al professore delegato dell'istituto sia stato detto che nessun contributo sarebbe stato concesso quest'anno per viaggi nei Paesi dell'Est europeo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se il Ministro non ritenga che una siffatta prassi, in assenza di ogni direttiva in materia, introduce inaccettabili discriminazioni dando adito ad arbitri e favoritismi che, contraddicendo, tra l'altro, l'Atto finale della Conferenza di Helsinki, si oppongono apertamente allo spirito ed alla lettera del Protocollo di scambi culturali stipulato tra l'Italia e la Cecoslovacchia, tuttora vigente e per questo aspetto — salvo prova contraria — sempre rispettato dalla parte contraente cecoslovacca.

Gli interroganti chiedono, infine, se non sia doveroso che il Ministero impartisca ai propri uffici chiare direttive in materia di viaggi delle scolaresche all'estero, in modo da evitare il ripetersi degli incresciosi episodi sopra illustrati.

(4 - 00882)

(4 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che con circolare telegrafica n. 55 del 26 febbraio 1980 si precisava che, in deroga a quanto stabilito con circolare ministeriale n. 47 del 24 febbraio 1975 in merito al divieto di attuare gite e viaggi di istruzione all'estero, era consentito ai competenti uffici ministeriali di concedere l'autorizzazione ad effettuare gite e viaggi negli Stati europei limitrofi e, comunque, viaggi che avessero come meta paesi della Comunità europea, ivi compresi la Grecia, la Spagna e il Portogallo.

Per quanto concerne in particolare la questione prospettata, si precisa che in data 10 gennaio 1980 l'ITIS « Cannizzaro » di Colleferro chiedeva l'autorizzazione (e non il contributo) ad effettuare una gita culturale didattica nella città di Praga alla quale avrebbero partecipato gli alunni delle quinte classi.

Successivamente, in pieno accordo con gli allievi e con gli insegnanti, il preside del citato istituto — a modifica della richiesta avanzata in data 18 gennaio 1980 — indicava quale meta del suddetto viaggio culturale la città di Parigi.

Il capo d'istituto precisava che la predetta variazione si era resa necessaria per la maggiore facilità di mettersi in contatto con le autorità locali, al fine di organizzare una visita guidata presso industrie chimiche e metalmeccaniche.

Con nota n. 970 del 24 marzo 1980, il Ministero autorizzava lo svolgimento del predetto viaggio d'istruzione a Parigi.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

19 luglio 1980

TOLOMELLI, TEDESCO TATÒ Giglia, BENEDETTI, FLAMIGNI, MORANDI, STEFANI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Premesso:

che più volte e da tempo, facendosi interpreti delle sollecitazioni dell'amministrazione del carcere di « San Giovanni in Monte » di Bologna, gli interroganti hanno sollecitato un adeguamento dell'organico degli agenti di custodia per consentire a questi migliori condizioni di lavoro e di vita, nonchè condizioni di più elevata efficienza e di sicurezza del carcere, attualmente inadeguato ad assicurare il funzionamento dei servizi per le sue strutture antiquate, male adattate in un vecchio convento;

che già da tempo il comune di Bologna ha messo a disposizione dei Ministeri competenti il terreno per la costruzione di un carcere nuovo, meglio rispondente all'attuazione della riforma penitenziaria ed ai fini che deve perseguire l'istituzione carceraria,

gli interroganti chiedono di conoscere quali impedimenti non abbiano finora consentito di realizzare quelle misure più volte sollecitate e tese — attraverso l'attuazione della riforma — a dare anche sicurezza ed efficienza al sistema penitenziario, adottando le soluzioni di breve e lungo periodo sopra indicate.

In particolare, si chiede di conoscere per quali ragioni i Ministeri competenti non abbiano ancora provveduto alla definizione del progetto del nuovo carcere ed agli stanziamenti di spesa necessari e, inoltre, se non ritengano di dover tempestivamente intervenire con i provvedimenti di loro competenza nel senso indicato dagli interroganti, evitando che all'interno del carcere vengano adottate misure restrittive che, oltre ad essere inefficaci rispetto ai fini, rischierebbero di ostacolare gli interventi della Regione, del Comune, del quartiere, dell'amministrazione degli ospedali e della cooperazione, quali corsi di educazione professionale, attività formative e culturali, assistenza sociale e sanitaria, attuazione del regime di semilibertà ed attività lavorative esterne, in coerente attuazione della riforma.

Gli interroganti ritengono tanto più necessario tutto ciò dopo l'evasione del detenuto Gino Ghidoni Zordan, condannato a 30 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario, rapina, detenzione e porto abusivo d'armi, e in attesa di altro processo, e in considerazione del modo stesso con il quale questa evasione è stata attuata.

(4 - 00995)

(17 aprile 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dei lavori pubblici. La casa circondariale di Bologna è allogata in un convento del 1400 e conseguentemente risente degli inconvenienti strutturali e funzionali propri degli edifici di quell'epoca.

Con i fondi stanziati con le leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404 è stata disposta la costruzione di una nuova casa circondariale.

Si è proceduto alla gara di appalto-concorso per l'affidamento dei relativi lavori e, nei prossimi giorni, la speciale commissione prevista dall'articolo 3 della citata legge numero 404 del 1977 ne esaminerà gli elaborati.

Nelle more, al fine di rendere l'attuale istituto il più possibile conforme ai princìpi della riforma penitenziaria, sono stati effettuati, nel corso degli ultimi anni, numerosi interventi edilizi intesi al miglioramento dei servizi e delle condizioni di vita dei militari e dei detenuti.

Per tali interventi, in gran parte già esauriti, in parte ancora in corso di realizzazione, sono stati stanziati, nel corso degli anni 1978-1979-1980, lire 500 milioni.

I lavori relativi a detto piano di ristrutturazione e risanamento riguardano:

riparazione servizi igienici;

sostituzione pompe di scarico impianto termico;

riparazione scarico fogna cortile passeggi;

risanamento di alcuni ambienti;

creazione servizi igienici sezione femminile;

ricerca e riparazione guasto che ha prodotto infiltrazioni di acqua nell'ex magazzino ditta AVE;

lavori di ristrutturazione per la realizzazione di celle di isolamento nel reparto femminile e di alcuni locali per i sanitari addetti all'istituto; lavori per la creazione di servizi igienici, elettrici e di riscaldamento; opere per l'istituzione del servizio di cucina per la necessità esclusiva della sezione femminile; sostituzione di tutte le porte della 4ª sezione con blocchi porta cancelli;

rifacimento colonna di scarico nel cortile passeggio detenuti;

trasformazione in caserma agenti di locali già in uso infermeria;

realizzazione gabinetto analisi cliniche;

interventi tesi a garantire la sicurezza dell'istituto;

lavori di rafforzamento di solai sottotetto, sistemazione caserma agenti ed installazione di inferriate di sicurezza in alcuni ambienti;

sostituzione del centralino telefonico e trasloco interno della stazione di servizio;

trasformazione attuali magazzini a spaccio e sala convegno agenti;

ristrutturazione e manto di copertura;

installazione nuova cabina elettrica.

Per quanto riguarda le iniziative per rendere la vita all'interno dell'istituto adeguata ai principi della riforma penitenziaria, va innanzitutto sottolineato che la scarsa idoneità e disponibilità dei locali ha spesso creato notevoli difficoltà all'attuazione di ogni piano programmatico di organizzazione del lavoro

Nel passato, molti detenuti erano occupati per conto di un'impresa esterna che provvedeva ad affidare ai lavoranti il montaggio di piccole apparecchiature elettriche.

La nuova normativa prevista dal vigente ordinamento penitenziario, particolarmente per quanto riguarda l'importo delle mercedi, ha determinato tuttavia la ditta a non avvalersi di tali prestazioni.

Di conseguenza, ad oggi, la maggior parte dei detenuti lavoranti è impiegata nei servizi interni dell'istituto (77), mentre una trentina circa svolge il lavoro all'esterno.

Come è noto l'amministrazione, ove si verifichino condizioni obiettive favorevoli, non trascura di organizzare il lavoro anche nelle case circondariali (come in quella di Bologna) dove però la fluttuazione della popolazione detenuta rende difficoltoso l'impianto di lavorazioni, la cui efficienza è necessariamente subordinata alla continuità e capacità delle maestranze addette.

Va aggiunto altresì che i detenuti in attesa di giudizio (che formano la maggior parte della popolazione della casa circondariale di Bologna), non hanno, ai sensi dell'ordina-

mento penitenziario vigente, l'obbligo del lavoro.

Sono stati comunque presi contatti con la regione per l'istituzione, nel prossimo anno, di un corso di addestramento professionale per meccanici.

Nonostante le carenze di spazio, conseguenti alla situazione strutturale dell'istituto, che mal si concilia con lo svolgimento delle attività di trattamento, la direzione della casa circondariale si è attivata in ogni modo, onde assicurare la completa attuazione di un vasto programma di attività culturali e ricreative.

È stata così favorita l'esecuzione di una serie di concerti sia di musica classica che di musica leggera, mentre altri sono in programmazione.

Ogni settimana viene proiettato un film; si è organizzato anche un cineforum per impegnare maggiormente la popolazione detenuta con film di buon livello artistico.

Utilizzando i locali di un ex laboratorio, è stata creata pure una sala di ricreazione che è stata dotata di tavoli da ping pong e di calciobalilla.

Non è risultato possibile, invece, lo svolgimento di attività sportive, poichè gli spazi destinati all'aria aperta sono molto ristretti.

La biblioteca è stata arricchita di nuovi libri sia scolastici sia ricreativi. Manca tuttavia una sala di lettura.

Per le attività scolastiche è istituito un corso CRACIS per il conseguimento della licenza media.

Per quanto riguarda le attività di osservazione, anche se è prevista la presenza di tre esperti, con una prestazione complessiva di 59 ore mensili, ne operano tuttavia, attualmente, soltanto due. Sono presenti, altresì, tre educatori; il servizio sociale è assicurato dal locale centro.

Da considerare positivamente è inoltre l'apporto dei cinque assistenti volontari, assai valido sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Per quanto attiene all'asserita carenza nel ruolo del personale militare, va rilevato che esso è presente in misura superiore a quella prevista dagli organici ed è di entità tale da consentire alla direzione dell'istituto la concessione delle giornate di riposo settimanali e delle ferie spettanti.

Infine, per quanto attiene all'evasione del detenuto Gino Ghidoni Zordan, non è stato possibile finora individuare specifiche responsabilità, non essendo emerse con chiarezza, dall'indagine amministrativa immediatamente disposta, le circostanze e le modalità di tale evasione.

Va, tuttavia, rilevato che il pretore di Bologna con sentenza del 16 giugno 1980 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di evasione nei confronti di Gino Ghidoni Zordan, per morte del reo, sopravvenuto il 21 aprile 1980 nel corso di una rapina all'esattoria comunale di Parma a seguito di un conflitto a fuoco con gli organi di polizia.

Nel corso delle indagini disposte su quest'ultimo episodio dalla procura della Repubblica di Bologna sono emersi elementi di prova a carico di tali Mauro Ballardi, Francesco Iuzzolino, Luciano Franzini ed altri, per il reato di concorso in procurata evasione del Ghidoni Zordan.

Peraltro, ogni conclusione definitiva sulle eventuali corresponsabilità del personale di custodia non può che essere rimessa all'esito del procedimento penale sopraindicato.

Quest'Amministrazione comunque, avendo rilevato, a seguito dell'indagine ispettiva, rilassamenti e smagliature nel sistema di sicurezza, ha provveduto ad iniziare procedimento disciplinare (tuttora in corso) contro gli agenti Gucciardo, Morrocco e Ritrovato, responsabili di grave negligenza nell'adempimento del servizio, per non aver effettuato i controlli che loro competevano, particolarmente riguardo ad un detenuto sottoposto a regime di maggiore sicurezza. Inoltre è stata indirizzata una lettera di richiamo al titolare della custodia, maresciallo Saverio Gallucci, quale responsabile dell'organizzazione e del buon andamento del servizio di custodia.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

23 luglio 1980